



Il difensore della richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo alla ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo alla ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha formulato le sue conclusioni. La Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento, pur ritualmente evocata, non si è costituita, sicchè il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.

Al termine della discussione orale, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e questo giudice si è riservata la decisione assegnando termine per il deposito di note illustrative.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe



comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte Giust. N. 465/2009).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di



uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, va osservato che la richiedente, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Umuahia, nello Stato di Abia. Ha riferito, con dovizia di particolari e dettagli, il periodo della sua infanzia presso i genitori che, all'età di circa 10 anni, ha scoperto non essere i suoi genitori biologici, essendo ella stata trovata per strada quando era appena nata. Ha narrato di essere stata oggetto di abusi sessuali da parte del suo padre adottivo sin dall'età di otto anni, in maniera sistematica e quotidiana, con minacce di morte laddove avesse rivelato a sua madre cosa le accadeva. All'età di dieci anni era rimasta incinta a causa delle violenze di suo padre e a quel punto aveva rivelato alla madre la realtà. Ma ciò, invece di metterla al riparo da ulteriori violenze, era stato lo spunto perché i suoi genitori le dicessero della sua origini di trovatella. Era stata costretta ad abortire, bevendo un infuso che le aveva causato una forte emorragia. Dopo di ciò, mentre l'uomo, imperterrito, aveva continuato ad abusare di lei, la donna aveva iniziato a manifestarle malanimo, costringendola a massacranti lavori nei campi. All'età di quindici anni, allora, ella aveva deciso di abbandonare quella casa e si era trasferita a Lagos, sperando di trovare maggior fortuna nella grande città. In realtà era stata costretta a vivere sotto i ponti ed a dormire per strada, finché non aveva incontrato una donna, titolare di un ristorante, che le aveva offerto dapprima un lavoro da lavapiatti e poi ospitalità in casa sua. Tramite questa donna aveva conosciuto un'altra signora che le aveva offerto di trasferirsi in Libia, con la promessa di una redditizia occasione di lavoro. Elle aveva accettato ma, giunta in Libia, era stata avviata alla prostituzione e condotta in una casa di appuntamenti. Al suo rifiuto la donna che l'aveva condotta in Libia le aveva risposto che avrebbe dovuto restituirle la somma che aveva sborsato per comprarla dalla signora di Lagos. Per fare ciò l'unica



possibilità era lavorare come prostituta, corrispondendole il 50% dei suoi guadagni. Aveva lavorato nella casa chiusa per due settimane, finché aveva contratto un'infezione genitale. Nonostante stesse male, la sfruttatrice le aveva comunicato che avrebbe dovuto lavorare ugualmente, e che aveva intenzione di mandarla anche a prostituirsi per strada. A quel punto la giovane, fingendo di accettare di prostituirsi in strada, riusciva a fuggire insieme ad un'altra ragazza conosciuta nella casa di appuntamenti. Le due trovavano rifugio presso il fidanzato di questa ragazza, ma costui le comunicava che non poteva trattenerlo oltre per il rischio di essere individuati dalla sfruttatrice. Così, tramite questo ragazzo riusciva ad imbarcarsi per l'Italia, con l'aiuto di un trafficante che, come amico del fidanzato della sua amica, le aveva consentito di viaggiare senza pagare l'onerosa somma richiesta agli altri fuggiaschi.

La Commissione decideva di non accogliere la domanda della ricorrente, reputando scarsamente attendibile il racconto ed appuntandosi, in maniera francamente inspiegabile, sui dettagli vicenda relativa agli abusi sessuali che, sia detto immediatamente, non assume alcuna rilevanza al fine di valutare la domanda di protezione della richiedente. Viceversa l'amministrazione non ha preso in minima considerazione la vicenda del reclutamento della richiedente al fine di indurla alla prostituzione.

Va aggiunto che, nel frattempo a Salerno, a seguito di una serie di colloqui nel corso dei quali la ragazza riferiva agli operatori sociali la vicenda dello sfruttamento nonché ciò che le era successivamente accaduto anche in Italia, veniva inserita in un programma gestito dal progetto "Fuori Tratta" finanziato dal Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità.

Il centro "Fuori Tratta" predisponendo, quindi, un programma personalizzato per aiutarla ad affrancarsi.

La giovane, inoltre, veniva curata per l'infezione genitale che aveva contratto in Libia.

Innanzitutto al Giudice ha integrato il suo racconto precisando quanto segue:

subito dopo lo sbarco in Sicilia, aveva conosciuto un'altra ragazza nigeriana, con la quale era stata nei centri di accoglienza prima di Palermo e poi ad Arezzo, la quale era in contatto telefonico con la donna che l'aveva avviata alla prostituzione. Quest'ultima chiedeva di continuare di parlare telefonicamente e la invitava a lasciare lo Sprar dove era ospitata ed a ricominciare a prostituirsi per ripagare il debito. Un giorno la sua amica le aveva chiesto in prestito una piccola somma, dicendole che ne aveva bisogno per inviarla alla sua famiglia in Nigeria. Ella aveva acconsentito. Tuttavia, dopo un paio di settimane, aveva chiesto la restituzione dei soldi, ma la ragazza le aveva risposto che non aveva intenzione di renderglieli. Le due avevano litigato. Il giorno seguente la ragazza, inopinatamente, le aveva scaraventato addosso una pentola di acqua bollente, causandole gravissime ustioni su tutto il corpo, per cui era stata ricoverata d'urgenza in ospedale per tre mesi (la richiedente ha prodotto in giudizio delle fotografie dalle quali si possono vedere i segni indelebili che l'ustione ha causato sul suo corpo). Dopo essere stata dimessa ha appreso da un'altra ragazza che viveva in casa con loro, che l'aggressione ai suoi danni era stata comandata dalla "maman" quale punizione per il suo persistente rifiuto a prostituirsi ed a pagare il suo debito. Dopo di che si era trasferita a Salerno, cambiando



numero di telefono e riuscendo a non avere più contatti con l'organizzazione che intendeva sfruttarla a fini sessuali.

Ebbene, la ricorrente ha riferito fatti coerenti e plausibili, fornendo una ricostruzione logica della vicenda e una versione sufficientemente chiara dell'accaduto, che trova precisi riscontri nel fenomeno della tratta di giovani donne destinate alla prostituzione, molto diffuso in Nigeria. Il suo racconto è apparso a questo giudice preciso e circostanziato, privo di incongruenze e contraddizioni, ancorchè espressivo di una profonda sofferenza, solo superficialmente soffocata dalla determinata intenzione di raccontare la verità.

Nel racconto della ricorrente vi sono una serie di elementi tipici di questo tipo di reclutamento. In particolare corrispondono al *modus operandi* utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell'organizzazione tramite una persona di cui la donna si fida, che, in questo caso, aveva preso accordi direttamente con la donna che ospitava la giovane e che poteva contare sullo stato di bisogno della ragazza raccolta mentre viveva per la strada; 2) presenza di una figura femminile chiamata "madame" che effettua l'investimento di danaro per "acquistare" le ragazze; 3) rivelazione alle ragazze dell'occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate a destinazione, e, comunque, solo dopo che le donne si sono allontanate dal paese natio (nel caso di specie una volta giunte in Libia).

Secondo la relazione dell'EASO - COI - Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali - datata ottobre 2015, "la maggior parte delle vittime di tratta viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City.

I profili delle donne trafficate sono eterogenei e variano nel tempo. Sebbene sia impossibile tracciare un profilo specifico, le fonti consultate identificano alcuni tratti in comune.

Inizialmente, negli anni ottanta, le donne trafficate erano perlopiù donne sposate o separate che cercavano una fonte di entrate per sostenere la propria famiglia. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni.

Le persone trafficate hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti. In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche."

Va da ultimo rilevato, quale ulteriore elemento che denota la credibilità del racconto, che la ricorrente è stata inserita nel progetto "fuori tratta", con il quale ha intrapreso un



difficile percorso di rielaborazione del proprio vissuto sottoponendosi a vari colloqui (cfr relazione in atti).

Infine, si rileva come la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ed abbia presentato domanda di protezione internazionale poco dopo il suo sbarco in Italia. Ha cioè proposto istanza quanto prima.

Quanto alla forma di protezione da riconoscere nel caso di specie, vanno svolte le seguenti osservazioni.

L'UNHCR ha sviluppato delle linee guida di protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>).

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

In particolare, possono essere considerati atti persecutori rilevanti ai fini della Convenzione, le azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche.

Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinvolti nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno.

Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (Si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali.



norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il 14/03/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice  
Mauro Tringali

Stampato in data 14/03/2017 alle ore 15:00 presso il Tribunale di Salerno - Sezione Civile - Primo Ufficio di Segreteria

Stampato in data 14/03/2017 alle ore 15:00 presso il Tribunale di Salerno - Sezione Civile - Primo Ufficio di Segreteria

